



*Autorità Nazionale Anticorruzione*

*Presidente*

**PARERE N. 170 DEL 7 ottobre 2015**

**PREC 79/15/F**

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n) del d.lgs.163/2006 presentata da Eurolab S.r.l. – Fornitura in economia a cottimo fiduciario mediante MEPA di attrezzature scientifiche e informatiche di cui al progetto PON “Laboratorio di Navigazione e Macchine” – Importo a base di gara del Lotto 1: euro 67.230,00 - S.A. Istituto Statale d’Istruzione Secondaria Superiore ITN-ITG-IPS di Riposto (CT)

**Criterio del prezzo più basso – conformità del prodotto a requisiti tecnici minimi**

Una fornitura da aggiudicarsi attraverso il criterio del prezzo più basso ex art. 82 del d. lgs. 163/2006, richiede unicamente di accertare la conformità del prodotto ai requisiti tecnici previsti.

**Artt. 82 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163**

### **Il Consiglio**

VISTA l’istanza prot. n. 16481 del 13 febbraio 2015 presentata da Eurolab S.r.l., che lamenta l’esclusione dalla procedura in oggetto, relativa al lotto 1, a motivo della mancata corrispondenza di un dato tecnico ai requisiti minimi richiesti e sostiene che la S.A. non abbia correttamente esaminato la propria offerta tecnico-economica, generata dal sistema MEPA, in quanto il dato della scheda tecnica del produttore, ritenuto insufficiente dalla S.A. (memoria RAM di 4 GB invece che di 8 GB), se visionato unitamente all’offerta economica (dove era specificato «4 GB in dotazione più 4 GB in espansione a ns. cura»), avrebbe corrisposto a quanto richiesto, visto che il disciplinare non chiariva la separazione tra valutazione dell’offerta tecnica ed economica;

VISTE le memorie dell’istante e della S.A., la quale evidenzia che la scheda tecnica presentata da Eurolab S.r.l. riportava una memoria RAM di 4 GB mentre il capitolato richiedeva come minimo 8 GB; risulta pertanto che la Commissione procedeva all’esclusione e specificava che la piattaforma informatica MEPA non consente la visione dell’offerta economica fino a che non sia accolta la proposta tecnica;

VISTO il disciplinare di gara che al punto 7 prevede che nella “BUSTA B-OFFERTA TECNICO/ECONOMICA” venissero inserite 1)l’offerta economica generata dal sistema sottoscritta digitalmente (obbligatorio) e 2)le schede tecniche dei prodotti offerti (obbligatorio), e al punto 8 che la valutazione sarà effettuata sulla base del prezzo più basso; e il capitolato che prevedeva una memoria RAM di 8 GB;



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### *Presidente*

VISTA la giurisprudenza, che evidenzia come una fornitura da aggiudicarsi attraverso il criterio del prezzo più basso, ex art. 82 del d. lgs. 163/2006, richiede unicamente di accertare la conformità del prodotto ai requisiti tecnici previsti al fine di assolvere efficacemente alle funzioni indicate (TAR Campania Napoli sez. V 29 aprile 2015 n. 2435);

RITENUTO che, nel caso di specie, il disciplinare era chiaro nel prevedere che occorrevo l'offerta economica generata dal sistema e le schede tecniche; la scheda tecnica prodotta dall'istante recava un valore di memoria RAM inferiore al minimo richiesto e quindi non era conforme ai requisiti minimi;

RILEVATO che sulla questione posta può decidersi ai sensi dell'art. 8 del Regolamento sull'esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all'art. 6, comma 7, lett. n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

### **Il Consiglio**

ritiene, nei limiti di cui in motivazione che:

- è legittima l'esclusione della ditta Eurolab S.r.l. in quanto la procedura richiedeva unicamente di accertare la conformità del prodotto ai requisiti tecnici minimi previsti e la scheda tecnica, la cui allegazione era espressamente richiesta dal disciplinare, recava un valore di memoria RAM inferiore al minimo richiesto.

*Raffaele Cantone*

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 15 ottobre 2015

Il segretario Maria Esposito